

STRALCIO EMENDAMENTI ALL'ART. 4 DDL 3868, CON RIFERIMENTO ALL'ART. 5 DELLA LEGGE 43/2006.

**Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 23/05/2017**

**4.2.**

Carnevali Elena, Bragantini Paola, Beni Paolo, Boldrini Paola, Mariano Elisa, Piccione Teresa, Miotto Anna Margherita (PARTITO DEMOCRATICO)

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 4.

*(Istituzione e definizione della professione dell'osteopata).*

L'emendamento richiama al rispetto dell'articolo 5 della L 43/2006 di cui riporta fedelmente il testo

**Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 23/05/2017**

**4.3.**

Lenzi Donata, Bragantini Paola, Carnevali Elena, Boldrini Paola, Amato Maria, Mariano Elisa, Piccione Teresa, Miotto Anna Margherita (PARTITO DEMOCRATICO)

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 4.

*(Istituzione e definizione della professione dell'osteopata).*

*1. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca con proprio decreto, di concerto con il Ministro della salute, sentite le competenti Commissioni parlamentari e **acquisito il parere del Consiglio universitario nazionale e del Consiglio superiore di sanità**, istituisce entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il corso di formazione universitaria post laurea in osteopatia alla quale possono accedere i laureati in fisioterapia o in medicina e chirurgia.*

**Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 23/05/2017**

**4.7.** Gigli Gian Luigi (DEMOCRAZIA SOLIDALE – CENTRO DEMOCRATICO)

*Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: **Nell'ambito delle professioni sanitarie è prevista la professione dell'osteopata, la cui istituzione è subordinata all'esito delle procedure previste dall'articolo 5 della legge n. 43 del 2006.***

**Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 23/05/2017**

**4.1.,** Binetti Paola, Buttiglione Rocco, Cera Angelo, De Mita Giuseppe (NCD-UDC)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:  
1-bis. Il MIUR, in accordo con il Ministero della Salute, sentito il CUN e il Consiglio Superiore di sanità.....

#### Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 23/05/2017

##### 4.5. Rondini Marco (LEGA NORD)

*Sostituire gli articoli 4 e 5 con il seguente:*

##### ART. 4.

Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute attiva, in riferimento al comma 3 (LEGGI ART. 5 "L'individuazione è subordinata ad un parere tecnico-scientifico, espresso da apposite commissioni, operanti nell'ambito del Consiglio superiore di sanità, di volta in volta nominate dal Ministero della salute...") della legge 10 febbraio 2006 n. 43, la relativa procedura per l'individuazione delle professioni sanitarie dell'osteopata e del chiropratico.

#### Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 23/05/2017

##### 4.10.

Mantero Matteo, Grillo Giulia, Baroni Massimo, Enrico, Giordano Silvia, Loreface Marialucia, Colonnese Vega, Nesci Dalila, Dall'Osso Matteo, Di Vita Giulia (MOVIMENTO 5 STELLE)

*Sostituirlo con il seguente:*

##### ART. 4.

(Istituzione della professione dell'osteopata).

2. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, sentite le competenti Commissioni parlamentari e **acquisito il parere del Consiglio universitario nazionale e del Consiglio superiore di sanità**, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito il corso di studi ed è definito l'ordinamento didattico della formazione universitaria in osteopatia.